



Offerta pensata per gli ex clienti e per i nuovi clienti
per una nuova casa

Condizioni economiche CambioCasa per chi sceglie il Gas con la Manutenzione X2

Condizioni del mercato libero valide
dal 19/04/2021 al 18/07/2021

n° plico

In caso di somministrazione di energia elettrica, il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che il PdP oggetto del Contratto rifornisce un'abitazione e eventuali locali annessi collegati allo stesso PdP con potenza impegnata non superiore a 15 kW.

energia elettrica

codice condizioni LMOVV212 - BASE

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore, nonché la Spesa per oneri di sistema, così come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti. La Spesa per la materia energia è composta da: i) corrispettivi definiti da Eni gas e luce e indicati in tabella; ii) Corrispettivo Luce invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, esso è applicato all'energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantificate da ARERA. Eni gas e luce applica al Corrispettivo Luce uno sconto pari al 5% dal secondo al dodicesimo mese di somministrazione e uno sconto pari al 10% a partire dal secondo anno di somministrazione (dal tredicesimo mese di somministrazione); iii) Sconto Domiciliazione, pari al 5% del Corrispettivo Luce del primo mese, esso sarà applicato nel corso della validità delle presenti Condizioni Economiche a condizione che l'addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo; qualora, invece, in qualunque momento, l'addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per qualunque ragione, il corrispondente sconto non sarà applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione. iii) un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita. 2) Corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA e indicati in tabella: Prezzo Dispacciamento e Componente di Dispacciamento come definiti nel TIV.

Corrispettivo Luce	0,0899 €/kWh	Sconto dal 2° mese al 12° mese: 5%	Corrispettivo Luce dal 2° mese al 12° mese 0,0854 €/kWh	Sconto dal 2° anno: 10%	Corrispettivo Luce dal 2° anno 0,0809 €/kWh
		Sconto Domiciliazione	5%		

La Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema si compongono dei corrispettivi a carico di Eni gas e luce in relazione ai servizi di trasporto, misura e distribuzione dell'energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA, ivi compresa la componente Asos (la componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici). Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia elettrica a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all'Art.13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul portale enigaseluce.com.

Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2700 kWh all'anno nell'abitazione di residenza con 3 kW di potenza impegnata - 2° trimestre 2021		
Corrispettivo Luce	0,0899 €/kWh	42% di cui Sconto dal 2° al 12° mese: 2% Sconto Domiciliazione: 2%
Prezzo Dispacciamento	0,01694 €/kWh	7%
Commercializzazione e vendita Componente di dispacciamento (€/anno)	10 €/ mese (pari a 120 €/anno) -13,738 €/ anno	17%
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema	definiti da ARERA	34 % di cui Asos: 14 %

Per l'intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% dell'energia elettrica fornita da Eni gas e luce sarà certificata, tramite garanzie d'origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11. La suddetta Delibera prevede che: i) ogni contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da una quantità di garanzie di origine (GO) di cui alla direttiva 2009/28/CE pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto; ii) ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita energia rinnovabile, sia tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite.

Opzione Bioraria - Barrando l'apposita casella riportata sul Modulo, il Cliente sceglie l'Opzione Bioraria, in base alla quale sono applicati in fattura due Corrispettivi Luce distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell'anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei Corrispettivi Luce, invariabili per l'intera durata delle presenti Condizioni Economiche, sono pari a:

F1: 0,0963 €/kWh

F23: 0,0867 €/kWh

I Corrispettivi Luce sopra indicati vengono applicati all'energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantificate da ARERA. Vengono inoltre applicati i valori del Prezzo Dispacciamento differenziati per le suddette fasce orarie F1 e F23. L'Opzione Bioraria è applicata solo in presenza di misuratore atto a rilevare l'energia per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23 e in ogni caso a partire dal momento in cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende effettivamente disponibili a Eni gas e luce i dati di consumo del Cliente aggregati per le due suddette fasce.

gas naturale

codice condizioni GX2MOV212 - BASE

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti. La Spesa per la materia gas naturale è composta da corrispettivi definiti da Eni gas e luce e indicati in tabella: i) Corrispettivo Gas invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, esso è applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc; Eni gas e luce applica al Corrispettivo Gas uno sconto pari al 5% dal secondo al dodicesimo mese di somministrazione e uno sconto pari al 10% a partire dal secondo anno di somministrazione (dal tredicesimo mese di somministrazione); ii) Sconto Domiciliazione, pari al 5% del Corrispettivo Gas del primo mese, esso sarà applicato nel corso della validità delle presenti Condizioni Economiche a condizione che l'addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo; qualora, invece, in qualunque momento, l'addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per qualunque ragione, il corrispondente sconto non sarà applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione. iii) corrispettivi a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita.

Corrispettivo Gas	0,259 €/Smc	Sconto dal 2° mese al 12° mese: 5%	Corrispettivo Gas dal 2° mese al 12° mese 0,2461 €/Smc	Sconto dal 2° anno: 10%	Corrispettivo Gas dal 2° anno 0,2331 €/Smc
		Sconto Domiciliazione	5%		

Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di sistema i corrispettivi a carico di Eni gas e luce in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas, definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale a punti di fornitura domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra saranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all'Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul portale enigaseluce.com.

Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 1.000 Smc all'anno nell'ambito tariffario Centro-Sud Occidentale - 2° trimestre 2021		
Corrispettivo Gas	0,259 €/Smc	40% di cui Sconto dal 2° al 12° mese: 2% Sconto Domiciliazione: 2%
Commercializzazione e vendita	10 €/mese (pari a 120 €/anno) e 0,007946 €/ Smc	20%
Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema	definiti da ARERA	40%

Servizio Manutenzione X2

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Economiche per la somministrazione di Gas, il Cliente richiede anche il Servizio Manutenzione X2 per lo stesso periodo di durata delle Condizioni Economiche (24 mesi). Il Servizio Manutenzione X2 è definito nelle Condizioni di erogazione del Servizio Manutenzione X2 qui allegate in caso di sottoscrizione del presente Contratto per la somministrazione di Gas, che, unitamente alle presenti Condizioni Economiche, costituiscono parte integrante del Contratto. Il prezzo del Servizio Manutenzione X2 è di 189,6 € IVA inclusa e sarà addebitato in fattura nella misura di 7,9 € IVA inclusa per ciascun mese del periodo di competenza. In caso di scioglimento (per qualsiasi causa) del Contratto in relazione alla somministrazione di Gas, qualora il Cliente abbia già usufruito del primo intervento di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, Eni gas e luce procederà a riscuotere in un'unica soluzione tutte le restanti rate dei primi 12 mesi del biennio di durata delle Condizioni Economiche; qualora il Cliente abbia già usufruito di entrambi gli interventi di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, Eni gas e luce procederà a riscuotere in un'unica soluzione tutte le restanti rate dell'intero biennio; qualora invece il Cliente non abbia ancora usufruito di alcun intervento, al Cliente non verranno addebitate le restanti rate del biennio.

Modalità di variazione delle Condizioni Economiche di somministrazione di energia elettrica - Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni gas e luce comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione di energia elettrica, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche di somministrazione di energia elettrica s'intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Eni gas e luce, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. E' fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'Art. 10 delle CGC.

Modalità di variazione delle Condizioni Economiche di somministrazione di Gas e del Servizio Manutenzione X2 - Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni gas e luce comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione di Gas e del Servizio Manutenzione X2, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche di somministrazione di Gas e del Servizio Manutenzione X2 s'intenderanno prorogate per altri 24 mesi. E' fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'Art. 10 delle CGC.

Ulteriori caratteristiche del Contratto - Ad integrazione dell'Art. 5 delle CGC, in caso di Voltura o Attivazione, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas o dal Distributore Elettrico, verrà applicato un corrispettivo una tantum pari a 30 euro IVA esclusa.



Servizio Manutenzione X2

Scegliendo l'offerta CambioCasa Manutenzione X2, il Cliente sottoscrive un contratto che prevede la somministrazione di Gas e l'erogazione del servizio aggiuntivo Servizio Manutenzione X2 (come di seguito definito) che è da considerarsi parte integrante del Contratto.
Tutto ciò premesso, di seguito vengono definite le condizioni e i termini di erogazione del Servizio Manutenzione X2. Per tutto quanto non integrato o derogato nelle disposizioni che seguono varrà quanto previsto nelle Condizioni Generali Contratto (di seguito, CGC).

Condizioni di erogazione del Servizio Manutenzione X2

1. Definizioni - Oltre alle definizioni di cui alle CGC, vengono utilizzati i termini di seguito indicati ai quali è attribuito il significato qui specificato. **Caldaia**: apparecchio alimentato con combustibile gassoso, destinato alla climatizzazione invernale di singole unità immobiliari ad uso residenziale e similare, e/o alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari. **Condizioni Servizio Manutenzione X2**: le presenti condizioni di erogazione del Servizio Manutenzione X2. **Dichiarazione di Conformità alla Regola dell'Arte** (di seguito "Dichiarazione di Conformità"): documentazione conforme al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, costituita da una dichiarazione e dai relativi allegati, rilasciata da un'Impresa Abilitata che attesta che le opere sono state realizzate in modo conforme alla regola dell'arte. **Impianto Termico**: impianto tecnologico soggetto alla legislazione nazionale o regionale applicabile in materia di controllo e manutenzione degli Impianti Termici, così definito dal D.Lgs. 19-08-2005 n. 192: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli Impianti Termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati Impianti Termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli Impianti Termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. **Impresa Abilitata**: impresa abilitata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 art. 3 in relazione ad impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), c) ed e) ed in possesso del certificato di qualifica delle imprese ai sensi del Regolamento CE 303/2008, D.P.R. 43/2012 (Patentino Italiano Frigoristi), selezionata da Eni gas e luce e dotata di competenze e professionalità adeguate ad assicurare un'esecuzione a regola d'arte del Servizio Manutenzione X2. **Libretto di Impianto per la Climatizzazione** (di seguito "Libretto di Impianto"): documento di cui deve essere dotato l'impianto Termico ai sensi del Decreto del 10/02/2014, composto da più schede modulabili che devono essere compilate e aggiornate dal Tecnico e non sono garantite. **Produttore**: il fabbricante della Caldaia. **Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica**: documento rilasciato dall'Impresa Abilitata conforme all'allegato II del Decreto 10/2/2014 in cui si attestano i controlli effettuati ai fini del risparmio energetico e della sicurezza, migliore ed eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni all'Impianto Termico. **Rapporto di Intervento**: documento rilasciato dall'Impresa Abilitata attestante le operazioni di intervento effettuate riportando ogni eventuale anomalia della Caldaia e della sezione di Impianto Termico che la alimenta, riscontrata e non risolta, che possa compromettere la sicurezza di persone, animali o cose. **Servizio Diurno Ferie**: da lunedì a venerdì dalle ore 7 alle ore 20. **Servizio Domenica e/o Festivi**: dalle ore 7 alle 20 della domenica; dalle ore 7 alle 20 dei festivi infrasettimanali (gli interventi durante il Servizio Domenica e/o Festivi sono soggetti all'eventuale disponibilità del Tecnico e non sono garantiti). **Servizio Manutenzione X2**: consiste (i) in due interventi (uno all'anno per due anni), programmati e preventivi, di manutenzione ordinaria volti, tramite l'Impresa Abilitata, a mantenere la Caldaia in condizioni di efficienza, sicurezza, buon funzionamento, in conformità alla normativa applicabile, che comunque non modifica la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del Produttore, con riferimento alla somministrazione di Gas e (ii) nella messa a disposizione del Tecnico, attivabile su richiesta del Cliente per l'intera durata del Contratto, per una visita a pagamento (non compresa nel prezzo del Servizio Manutenzione X2) per la rimozione delle cause di anomalia o malfunzionamento della Caldaia. **Servizio Sabato**: dalle ore 7 alle 20 del sabato. **Tecnico**: operatore dell'Impresa Abilitata. **Verifica di Tenuta di Impianto Interno** (di seguito "Verifica di Tenuta"): documento rilasciato dall'Impresa Abilitata ai sensi della UNI 11137/12 che attesta la tenuta dell'impianto gas.

2. Oggetto del Servizio Manutenzione X2 e Diritto di Ripensamento - 2.1 Oggetto. Ad integrazione dell'Art. 2 delle CGC, costituiscono oggetto del Contratto anche le attività relative al Servizio Manutenzione X2, che Eni gas e luce farà eseguire all'Impresa Abilitata esclusivamente in relazione alla Caldaia installata all'indirizzo di fornitura indicato dal Cliente nella Proposta di Contratto. **2.2 Interventi esclusi**. L'oggetto del Contratto non comprende gli interventi (né i relativi costi di uscita) volti alla rimozione delle anomalie o dei malfunzionamenti della Caldaia, eventuali interventi per l'adeguamento dell'impianto alle normative applicabili (riferimento normative UNI CIG 7129, CEI 64/8) o comunque interventi di manutenzione straordinaria che richiedono il rilascio di Dichiarazione di Conformità e i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla normativa applicabile, né gli interventi per la sostituzione della Caldaia. Il Cliente potrà incaricare direttamente l'Impresa Abilitata dell'esecuzione degli interventi esclusi dall'oggetto del Contratto, come meglio previsto all'Art. 6, senza assunzione di qualsivoglia responsabilità da parte di Eni gas e luce, che rimarrà estranea al rapporto contrattuale relativo ai suddetti eventuali interventi. **2.3 Ulteriori esclusioni**. Dal Contratto sono espressamente esclusi gli interventi di modifica dell'impianto che alimenta la Caldaia, le riparazioni e ogni altro intervento diverso da quelli elencati al successivo Articolo 5.1, ivi comprese le sostituzioni di sue parti e componenti, nonché qualsiasi intervento alle strutture murarie connesse all'impianto Termico. **2.4 Ripensamento**. Ad integrazione dell'Art. 3 delle CGC, nel caso in cui il Cliente abbia diritto al ripensamento, l'esercizio del suddetto diritto in relazione alla somministrazione di Gas vale anche per il Servizio Manutenzione X2. Non è, pertanto, esercitabile il ripensamento esclusivamente con riferimento alla somministrazione di Gas o al Servizio Manutenzione X2. Le modalità per l'esercizio del diritto di ripensamento sono quelle previste all'Art. 3 delle CGC.

3. Vincoli per l'attivazione del Servizio Manutenzione X2 e caldaie e impianti esclusi - 3.1 Vincoli. Il Servizio Manutenzione X2 potrà essere erogato solo dopo l'attivazione della somministrazione Gas ai sensi di quanto previsto all'Art. 3 delle CGC pertanto, in caso di mancata attivazione della fornitura Gas per causa non imputabile a Eni gas e luce, il Contratto si intenderà automaticamente risolto in relazione alla somministrazione di Gas e al Servizio Manutenzione X2 senza responsabilità di alcuna delle Parti, ai sensi di quanto previsto all'Art. 3 delle CGC. Lo svolgimento delle attività di manutenzione non costituisce delega del ruolo di terzo responsabile ai sensi del comma 1 dell'art.6 del D.P.R. 16-4-2013 n. 74. **3.2 Caldaie e/o impianti esclusi**. Il Contratto non potrà essere stipulato in relazione alle caldaie con potenza superiore a 35 kW, alle caldaie alimentate a biomassa, alle caldaie in garanzia legale e/o in garanzia convenzionale, agli impianti di pertinenza condominiale e/o comuni, alle parti di impianto di pertinenza del distributore locale. Qualora il Contratto venga sottoscritto per una caldaia o impianto escluso dal presente Art. 3.2, il Servizio Manutenzione X2 non potrà essere effettuato senza alcuna responsabilità di Eni gas e luce e quest'ultima avrà inoltre la facoltà di applicare, senza costi per il Cliente (e fermo restando il diritto di recesso del Cliente, ai termini e alle condizioni di cui all'Art. 10 delle CGC), i corrispettivi previsti dalla presente offerta CambioCasa per la sola somministrazione Gas e rimborserà al Cliente tutte le rate del Servizio Manutenzione X2 fino a quel momento corrisposte.

4. Requisiti, esecuzione dei servizi a regola d'arte e appuntamento - 4.1 Requisiti. Eni gas e luce garantisce che l'Impresa Abilitata che svolgerà le attività previste dagli Articoli 5 e 6, possiede i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai fini dell'esecuzione delle prestazioni indicate nelle Condizioni Servizio Manutenzione X2 ed in particolare è abilitata ai sensi dell'art. 3, in relazione agli impianti di cui all'art.1, comma 2, lettere a), c) ed e) del D. M. 22-1-2008 n. 37, e possiede ogni eventuale certificazione e requisito tecnico, compresa la certificazione di cui al Reg. CE 303/2008, previsto dalla normativa applicabile. Eni gas e luce garantisce altresì che l'Impresa Abilitata, nell'esecuzione dei servizi previsti dal Contratto, operi a tutela del Cliente con idonea copertura assicurativa. **4.2 Esecuzione**. Eni gas e luce farà eseguire all'Impresa Abilitata le attività oggetto del Contratto a regola d'arte, nel rispetto della normativa applicabile. **4.3 Appuntamento**. Eni gas e luce farà eseguire all'Impresa Abilitata le prestazioni riportate nel successivo Articolo 5, previo appuntamento concordato con il Cliente.

5. Intervento di manutenzione ordinaria Caldaia - 5.1 Intervento. L'intervento di Manutenzione X2 Caldaia prevede l'esecuzione, con cadenza annuale per tutto il periodo di durata del Contratto, dei controlli e delle manutenzioni previsti dalla legislazione nazionale o regionale applicabile in materia di controllo e manutenzione degli Impianti Termici. L'intervento di Manutenzione X2 Caldaia verrà eseguito nei giorni e nelle fasce orarie previsti dal Servizio Diurno Ferie e dal Servizio Sabato. Per tutta la durata del Contratto, le attività di controllo e manutenzione verranno eseguite con cadenza annuale, mentre l'analisi dei prodotti della combustione, finalizzata alla verifica del quantitativo di inquinanti in atmosfera e del rendimento di combustione della caldaia, verrà effettuata con cadenza biennale, al primo o al secondo anno a seconda dello stato manufattivo della caldaia del Cliente, fatta salva una periodicità più restrittiva prevista dalla legislazione nazionale o regionale applicabile. Al termine dell'intervento, il Tecnico rilascerà al Cliente, nella sua qualità di committente, il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica e il Rapporto di Intervento attestante le operazioni effettuate, le anomalie eventualmente riscontrate, risolte e non risolte, e gli interventi necessari alla loro risoluzione e provvederà ad aggiornare il Libretto di Impianto, debitamente compilato per le parti di competenza dell'Impresa Abilitata. **5.2 Rimozione anomalie**. In relazione agli interventi di riparazione guasti o comunque interventi di manutenzione straordinaria volti ad eliminare le anomalie eventualmente riscontrate che richiedono il rilascio di Dichiarazione di Conformità e i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla normativa applicabile, qualora il Cliente incarichi direttamente l'Impresa Abilitata della loro esecuzione, saranno eseguiti secondo i termini e le modalità definiti ai successivi Articoli 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. **5.3 Impianto non in sicurezza, non correttamente installato o non funzionante**. Il Tecnico, qualora riscontrerà durante la visita presso il Cliente per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione, anomalie e/o carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni (impianto non in sicurezza), nel caso in cui il Cliente non volesse affidargli i lavori, dopo aver messo fuori servizio la Caldaia e/o, a seconda dei casi, l'impianto interno di adduzione del gas e affidato l'occupante dal suo utilizzo, prescriverà le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Anche in caso di Caldaia non correttamente installata o non funzionante, qualora il Cliente non volesse affidare all'Impresa Abilitata i lavori di installazione, l'intervento di manutenzione non potrà essere effettuato senza alcuna responsabilità di Eni gas e luce. In tutte le casistiche precedentemente citate nel presente Art. 5.3, Eni gas e luce avrà inoltre la facoltà di applicare, senza costi per il Cliente (e fermo restando il diritto di recesso del Cliente, ai termini e alle condizioni di cui all'Art. 10 delle CGC), i corrispettivi previsti dalla presente offerta CambioCasa per la sola somministrazione Gas e rimborserà al Cliente tutte le rate del Servizio Manutenzione X2 fino a quel momento corrisposte. **5.4 Bollini blu/verde**. Sono esclusi dal Servizio Manutenzione X2 i contributi regionali e provinciali (cosiddetto bollino blu/verde) e altri oneri che, ove previsti, dovranno essere corrisposti dal Cliente direttamente all'Impresa Abilitata per il versamento agli enti locali competenti.

6. Accesso alla Rete - 6.1 Attivazione. Durante tutta la durata del Contratto, il Cliente potrà contattare nei giorni e negli orari indicati sul sito il Servizio Clienti Eni gas e luce indicato nella Proposta di Contratto per richiedere un intervento del Tecnico per la riparazione di un guasto diverso dall'intervento di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, di cui al punto (i) della definizione di Servizio Manutenzione X2. **6.2 Intervento**. In caso di attivazione dell'intervento, il Cliente riceverà la visita di un Tecnico in tempi rapidi e comunque entro il giorno lavorativo successivo, nelle fasce orarie previste dal Servizio Diurno Ferie, dal Servizio Sabato ed eventualmente, qualora sia disponibile il Tecnico, anche durante gli orari del Servizio Domenica e/o Festivi. L'intervento volto alla rimozione dell'anomalia o del malfunzionamento o comunque l'intervento di manutenzione straordinaria che richiede il rilascio di Dichiarazione di Conformità potrebbe non essere eseguito contestualmente alla prima visita del Tecnico. **6.3 Rimozione guasti o anomalie**. Qualora il Tecnico, nel corso dell'intervento richiesto dal Cliente, rilevi la necessità di effettuare interventi di riparazione guasti o comunque interventi di manutenzione straordinaria che richiedono il rilascio di Dichiarazione di Conformità, ne darà immediata comunicazione al Cliente. Nel caso in cui il Cliente intenda incaricare un soggetto terzo per l'esecuzione di tali interventi, il Tecnico elencherà nel Rapporto di Intervento le carenze e/o le anomalie, riscontrate e non risolte, che possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e/o dei beni. In tal caso, il Cliente dovrà riconoscere direttamente all'Impresa Abilitata il solo diritto di uscita, il cui importo massimo è indicato all'Art. 6.6. **6.4 Costi**. Qualora il Cliente incarichi direttamente l'Impresa Abilitata dell'esecuzione degli interventi di riparazione guasti o comunque degli interventi di manutenzione straordinaria che richiedano il

rilascio di Dichiarazione di Conformità proposti nel corso dell'intervento *in loco*, tali interventi verranno eseguiti previa firma tra l'Impresa Abilitata e il Cliente di specifico preventivo di valorizzazione dei costi che avrà per oggetto la sola esecuzione dei predetti interventi. Tali costi sono esclusi dal Contratto e sono a carico del Cliente. **6.5 Rispetto normativa.** L'Impresa Abilitata, qualora venga incaricata dal Cliente, eseguirà gli interventi di cui all'Art. 6.4 in conformità alla normativa applicabile, incluso il rispetto del Codice del Consumo e, nei casi previsti dal D.M. 22-1-2008 n. 37, rilascerà la Dichiarazione di Conformità al Cliente nella sua qualità di committente. **6.6 Prezzi massimi.** L'Impresa Abilitata si impegna ad utilizzare solo parti di ricambio originali o di qualità equipollente applicando prezzi massimi non superiori a quelli del listino pubblicato sul sito Internet ARBO (www.arbo.it) e ad applicare per il diritto di uscita un prezzo massimo pari a €40,00 durante il Servizio Feriale Diurno, €70,00 durante il Servizio Sabato, €95,00 durante il Servizio Domenica e/o Festivi e per le ore di manodopera oraria a €35,00 durante il Servizio Feriale Diurno, €45,00 durante il Servizio Sabato, €55,00 per il Servizio Domenica e/o Festivi. Tali costi si intendono IVA esclusa. **6.7** Resta inteso che Eni gas e luce non si assume qualsivoglia responsabilità in relazione agli interventi di cui all'Art. 6.4 che il Cliente eventualmente richieda direttamente all'Impresa Abilitata di eseguire.

7. Obblighi, autorizzazioni e responsabilità del Cliente - 7.1 Ai fini dell'esecuzione dell'intervento di manutenzione programmata e preventiva, il Cliente espressamente autorizza Eni gas e luce ad avvalersi di subappaltatore/i, che abbiano le caratteristiche dell'Impresa Abilitata, per l'esecuzione dello stesso. **7.2** Il Cliente garantisce di aver mantenuto la Caldaia secondo la normativa in materia di sicurezza vigente e applicabile, e manleva Eni gas e luce per ogni e qualsiasi responsabilità relativa al mancato adempimento da parte del Cliente degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza in relazione alla Caldaia per il periodo antecedente alla stipula del presente Contratto. Il Cliente, inoltre, si impegna, su richiesta, a rendere disponibile a Eni gas e luce la documentazione in suo possesso relativa alla Caldaia. Ai fini dell'esecuzione dell'intervento di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, il Cliente si impegna a garantire al Tecnico l'accesso ai locali in cui è installata la Caldaia; ove non fosse possibile effettuare l'intervento a causa di irripetibilità del Cliente - a seguito di reiterati tentativi di contatto finalizzati all'appuntamento per l'esecuzione del servizio, incluso l'invio di una lettera raccomandata A.R. - quest'ultimo sarà comunque tenuto al pagamento del corrispettivo pattuito per il Servizio Manutenzione X2 per la durata del Contratto. Resta inteso che Eni gas e luce non potrà essere chiamata a rispondere di eventuali danni che il Cliente possa subire in conseguenza della mancata esecuzione dell'intervento di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, dovuta a irripetibilità del Cliente medesimo. **7.3** E' a carico del Cliente l'eventuale predisposizione di ponteggi e ogni altro adempimento necessario a favorire l'esecuzione degli interventi, ivi compresa la redazione di relativi ed eventuali piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro ed ogni altro onere previsto dalla stessa. L'intervento di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva non verrà svolto se lo stato della Caldaia ovvero delle rispettive sezioni di impianto gas ed elettrico che la alimenta, comportano una situazione di pericolo immediato e/o prevedibile per il Tecnico incaricato di svolgere il servizio. Sono altresì a carico del Cliente i consumi di energia primaria necessari all'esecuzione dell'intervento di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva. **7.4** All'atto della visita del Tecnico per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 6, il Cliente dovrà esibire, su richiesta del Tecnico, copia del Contratto. **7.5** Per le Caldaie al servizio di un Impianto Termico, non predisposte all'origine per l'esecuzione dell'analisi dei prodotti della combustione, il Cliente si impegna a far apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche allo stesso, secondo le indicazioni fornite dal Produttore della Caldaia medesima. **7.6** Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Eni gas e luce gli eventuali interventi effettuati da terzi sulla Caldaia, nonché ogni eventuale variazione dei dati indicati nel Contratto. **7.7** Il Cliente, nella sua qualità di committente, si impegna a controfirmare il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica e il Rapporto di Intervento, rilasciati dall'Impresa Abilitata al termine degli interventi effettuati nell'ambito del Servizio Manutenzione X2. **7.8** Il Cliente, per tutto il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, si impegna, nel caso di dispersioni gas, a porre in posizione di chiuso la valvola di arresto del tratto di impianto interessato. Si impegna altresì a non usare la Caldaia, nel caso in cui il Tecnico riscontri su di esso anomalie tali da arrecare un pericolo immediato alle persone, agli animali domestici e ai beni. **7.9** Il Cliente, nei casi di cui al precedente Art. 7.8, incaricherà dell'esecuzione degli interventi atti a ripristinare le condizioni di sicurezza l'Impresa Abilitata, in conformità a quanto previsto agli Articoli 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 che precedono o altro soggetto abilitato ai sensi della vigente normativa applicabile. **7.10** Il Cliente non potrà rivalersi su Eni gas e luce per guasti o danni cagionati alla persona o ai beni del Cliente o di terzi e dovuti a caso fortuito o a forza maggiore (ad esempio, calamità naturali, incendio, scariche atmosferiche, gelo), nonché da guasti derivanti da sovratensioni della rete elettrica o da danni provocati da errate manovre o manomissioni o interventi errati da parte del Cliente o di soggetti diversi dall'Impresa Abilitata. **7.11** Il Cliente non potrà richiedere il Servizio Manutenzione X2 in caso di mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto.

8. Obblighi e responsabilità di Eni gas e luce - 8.1 Il Tecnico, incaricato dell'esecuzione del Servizio Manutenzione X2, all'atto degli interventi dovrà sempre esibire il documento di riconoscimento. **8.2** Al termine dell'intervento di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, l'Impresa Abilitata rilascerà al Cliente, nella sua qualità di committente, il Rapporto di Intervento redatto in duplice copia e controfirmato dal Cliente, nel quale elencherà gli interventi effettuati e ogni eventuale anomalia rilevata e non risolta che possa compromettere la sicurezza di persone, animali o cose e vieterà la messa in funzione della Caldaia prima che siano state ripristinate le normali condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa applicabile. **8.3** Al termine dell'intervento di cui all'Art. 5, il Tecnico rilascerà, ove previsto, il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica e provvederà ad aggiornare il Libretto di Impianto. **8.4** Eni gas e luce risponde della qualità e della sicurezza degli interventi riconducibili dell'intervento di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, riscontrabili nel Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica e/o nel Rapporto di Intervento controfirmati dal Cliente. In nessun caso Eni gas e luce potrà essere chiamata a rispondere della mancata o non corretta esecuzione degli interventi volti alla rimozione delle anomalie o dei malfunzionamenti della Caldaia o comunque interventi di manutenzione straordinaria che richiedano il rilascio di Dichiarazione di Conformità proposti dal Tecnico al Cliente ai sensi dell'Art.6.

9. Corrispettivi, fatturazione e scioglimento del Contratto - 9.1 Il Corrispettivo biennale dovuto per la prestazione del Servizio Manutenzione X2 è riportato all'interno delle Condizioni Economiche e, indipendentemente dalla data fissata per il primo intervento di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, sarà addebitato tramite le fatture emesse da Eni gas e luce, inviate secondo la periodicità di fatturazione indicata nelle CGC. Pertanto su ciascuna fattura Eni gas e luce addebiterà esclusivamente il numero di rate del Servizio Manutenzione X2 relativo ai mesi di competenza di ciascuna suddetta fattura. Le suddette rate saranno visibili in fattura con il nome di "Rata Servizio Manutenzione X2". **9.2** Il Cliente verserà direttamente all'Impresa Abilitata i corrispettivi dovuti a fronte degli interventi di riparazione guasti effettuati ai sensi dell'Art. 6. **9.3** In caso di scioglimento (per qualsiasi causa) del Contratto in relazione alla somministrazione di Gas, qualora il Cliente abbia già usufruito del primo intervento di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, Eni gas e luce procederà a riscuotere in un'unica soluzione tutte le restanti rate dei primi 12 mesi del biennio di durata delle Condizioni Economiche; qualora il Cliente abbia già usufruito di entrambi gli interventi di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, Eni gas e luce procederà a riscuotere in un'unica soluzione tutte le restanti rate dell'intero biennio; qualora invece il Cliente non abbia ancora usufruito di alcun intervento, al Cliente non verranno addebitate le restanti rate del biennio.

10. Imputazioni dei pagamenti - Ad integrazione dell'Art. 8.1 delle CGC, in deroga al disposto degli articoli 1193-1195 del Codice Civile, ogni pagamento parziale verrà prioritariamente imputato a quanto dovuto (inclusi eventuali interessi moratori) per il Servizio Manutenzione X2.